

## PAGINA ODONTOIATRICA

### Realizzazione di manufatti protesici con metodo CAD CAM

Dal Ministero della Salute è pervenuta ai Direttori generali ASUR, ai Presidenti degli Ordini provinciali, e p.c. al Comando dei NAS, una comunicazione in merito alla "realizzazione di elementi dentari da parte dell'odontoiatra con apparecchiature che utilizzano la tecnica CAD-CAM".

Già da tempo sono presenti sul mercato apparecchiature utilizzate direttamente dagli odontoiatri per la realizzazione di corone, faccette, intarsi etc., a partire dal rilevamento dell'impronta sul dente, opportunamente preparato dall'odontoiatra, tramite sistemi di lettura ottica, che viene elaborata al computer, per finire con la lavorazione di appositi "blocchetti" marcati CE, come dispositivi medici di serie.

La Direzione Generale del Ministero afferma che l'odontoiatra che realizza tali elementi dentali non è da considerarsi un fabbricante che immette in commercio dispositivi medici su misura, ma è un operatore professionale che fornisce una prestazione professionale nell'ambito della quale applica e adotta un prodotto per la cura del proprio paziente.

Si ribadisce che l'attività dell'odontoiatra, nell'utilizzo delle tecniche CAD-CAM, si configura come prestazione sanitaria solo nei casi in cui il professionista realizza personalmente l'adattamento di un dispositivo di serie presso il proprio studio, impiegando le tecniche sopra indicate, per USO ESCLUSIVO DELLO STUDIO PROFESSIONALE MEDESIMO.

L'odontoiatra sarà, comunque, responsabile anche della realizzazione (composizione) del prodotto che viene adattato e applicato al paziente stesso.

Si rendono, pertanto, necessarie le seguenti raccomandazioni di carattere generale per il professionista che utilizza tali tecniche:

- \* l'odontoiatra deve attenersi alle istruzioni d'uso che accompagnano sia i dispositivi di serie, marcati CE, sia i macchinari impiegati;
- \* l'odontoiatra dovrà fornire al paziente idonee informazioni (avvertenze, controindicazioni, precauzioni etc.);
- \* l'odontoiatra dovrà assicurare la rintracciabilità dei "blocchetti" utilizzati e del relativo materiale e si dovrà impegnare ad attuare una idonea manutenzione dell'apparecchiatura utilizzata, in base alle istruzioni fornite dal fabbricante, conservandone la documentazione in proposito;
- \* l'odontoiatra dovrà comunicare al Ministero gli incidenti rilevati, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 46/97.

Infine, l'odontoiatra dovrà conservare, a tutela della salute del paziente, idonea documentazione del tipo di materiale utilizzato, del macchinario impiegato, del disegno della protesi e dell'immagine dell'impronta elettronica rilevata.

Cordiali saluti

Il Presidente CAO  
Dott. Giovanni Del Gaiso

### ENPAM – Dichiarazione redditi professionali prodotti nel 2011

Si ricorda che entro il prossimo **31 luglio**, i medici devono comunicare tramite il Modello "D" il reddito derivante dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell'anno 2011.

Il contributo dovuto sarà determinato dall'ENPAM sulla base dei dati indicati nel Modello "D" 2012.

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31 ottobre**.

Il modello "D" verrà inviato direttamente dall'ENPAM a tutti gli iscritti.

Chi per qualche motivo non dovesse riceverlo, può contattare l'Ordine per averne una copia.

### Sei in regola con la quota d'iscrizione?

Vi ricordiamo che il 31 marzo è scaduto il termine per il versamento della quota relativa all'anno 2012. La quota, rimasta invariata (€ 140,00 per l'iscrizione al singolo Albo e € 257,00 per la doppia iscrizione), deve essere pagata, tramite il bollettino che avete ricevuto al domicilio con le seguenti modalità:

- presso un qualsiasi sportello postale;
- direttamente negli uffici di EquitaliaCentro;
- tramite bonifico bancario (IBAN: IT 36T0605513310 000000014835 – causale: iscrizione Ordine Medici anno 2012 – Nome e Cognome - Cod. Fisc.). Per ulteriori chiarimenti contattare Equitalia Centro – Sig.ra Coraducci Tel. 0721/1779202.

Ricordiamo, inoltre che nel caso di mancato pagamento l'Ordine, per obbligo di legge, dovrà procedere alla contestazione e successiva cancellazione.

## Novità che interessano la professione

### Sospensione dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Se nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta sanitaria, ci sarà la sospensione d'ufficio dall'Albo per un periodo da 3 giorni a 1 mese. In caso di recidiva la sospensione va da 15 giorni a 6 mesi.

### Prescrizione accertamento fiscale

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata in data 25 luglio 2011, ha sancito la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, da quattro a otto anni, in presenza di reati tributari aventi rilevanza penale.

Si pensi al caso di una fattura, indipendentemente dall'importo, emessa nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello al quale è stata fatta la prestazione.

Oppure una fattura per cessione di beni o prestazione di servizi non effettuati.

Inoltre l'emissione o l'utilizzazione di fatture false è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

### Congrui e coerenti in salvo

Per chi risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente sono preclusi gli accertamenti di tipo analitico-induttivo basati su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (agende, rubriche telefoniche, schedari pazienti, materiali di consumo, supporti informatici, ecc. ecc. ) e vengono anticipati di un anno i termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Inoltre viene stabilito che l'accertamento sintetico, in base al nuovo redditometro, è possibile soltanto quando il reddito complessivo accertabile si discosta di un terzo ( in luogo di un quinto) dal reddito dichiarato.

Naturalmente tali vantaggi si hanno solo se si sono indicati correttamente i dati degli studi di settore nella dichiarazione.

(Si ringrazia il Dott. Gallo Salvatore per la gentile collaborazione)

### Problematiche di sicurezza e precauzioni di utilizzo extra-ospedaliero del farmaco protossido d'azoto (N2O)

Si pubblica il testo emanato dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS):

*Caro Dottore, gentile dottoressa,*

*l'utilizzo del protossido di azoto (N2O) è permesso solo attraverso specifiche apparecchiature che impediscono l'erogazione di miscele ipossiche e solo in specifici ambienti con adeguato ricircolo d'aria.*

*Il farmaco, in ambiente extraospedaliero, è da utilizzarsi alla concentrazione massima del 50% in ossigeno (cioè non più del 50% di protossido di azoto e almeno 50% di ossigeno).*

*L'unica eccezione è rappresentata dalla sedazione cosciente praticata da esperti odontoiatri sedazionisti che, con il paziente sicuramente cosciente (come documentato dalla apertura della bocca), possono impostare, per brevi periodi di tempo, una erogazione a concentrazioni fino al 70%.*

*Il protossido di azoto è da decenni ampiamente utilizzato in ambito extraospedaliero, soprattutto in campo odontoiatrico, come analgesico ansiolitico. Non sono ad oggi state descritte gravi complicanze secondarie al suo utilizzo come analgesico ansiolitico in ambito extraospedaliero.*

*Il protossido di azoto deve essere utilizzato solo in presenza di personale medico o odontoiatra con adeguato training in rianimazione cardiopolmonare (BLS-D) e consapevole di come A) in caso di perdita di coscienza si debba immediatamente interrompere la somministrazione del protossido di azoto e di come B) in caso di apnea si debba immediatamente procedere a rendere pervie le vie aeree del paziente (per esempio con la triplice manovra di estensione del capo, sublussazione della mandibola e apertura della bocca) e eventualmente supportare la ventilazione del paziente (per esempio con il pallone auto espansibile e una mascherina facciale).*

*L'utilizzo del protossido di azoto (N2O) in ambiente extra-ospedaliero, non deve essere associato all'utilizzo di altri farmaci anestetici, ipnotici, sedativi e antidolorifici maggiori se non in presenza di un anestesista rianimatore. L'utilizzo di protossido di azoto può invece precedere o seguire l'infiltrazione di anestetici locali, come per esempio in odontoiatria.*